

# Autonomia, serve vigilanza sui Lep

di Daniela Mone

L'ufficio centrale per il referendum della Cassazione ritiene legittima la richiesta di referendum totale relativa alla legge n. 86 del 2024, cosiddetta legge Calderoli sull'autonomia regionale differenziata. Dopo la sentenza n. 152 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha sostanzialmente bocciato l'idea di autonomia differenziata della Lega, un indiscutibile successo politico degli oppositori alla legge e al governo. Per confermarlo, in via definitiva, con contraccolpi decisivi sul governo, è ora, però, necessario che al referendum, su cui si attende la pronuncia della Corte costituzionale in termini di ammissibilità, partecipi la metà più uno degli aventi diritto e che i si prevalgano sui no. Altrimenti l'effetto politico sarà opposto: le opposizioni ed il fronte dei contrari all'autonomia si indeboliranno; viceversa si ringalluzziranno governo e Lega. Poco conta, a questo punto, che il testo legislativo risultata dalla pronuncia della Corte costituzionale è tutt'altro da quello originario. La battaglia è tutta politica. Un altro scenario potrebbe aprirsi solo se il governo decidesse di modificare il testo per escludere o quantomeno rinviare la consultazione popolare.

Ma è convenuto persistere sulla strada del referendum dopo la pronuncia della Corte costituzionale, alla luce dei rischi per chi lo ha promosso sopra evocati? Se la legge Calderoli viene abrogata vengono meno i rischi per l'unità del Paese e per le sorti del Sud? La legge che è risultata dalla pronuncia della Corte non ha più nulla a che fare con quella sottoposta al suo giudizio. Il giudice costituzionale, annullando numerose e significative disposizioni e indicando l'interpretazione costituzionalmente orientata di molte altre, ha ricondotto l'autonomia differenziata entro il perimetro della Costituzione, nell'ambito della forma di stato sociale italiana che esige la garanzia di un determinato livello eguale di prestazioni e, quindi, di diritti, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente che si risieda al Nord o al Sud: questo vuol dire unità nazionale.

La Corte indica chiaramente l'unica attuazione possibile dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, secondo cui i trasferimenti di funzioni possono essere concessi alla Regione che li chiede, motivando, soltanto se ne deriva un miglioramento nella tutela dei diritti dei cittadini senza pregiudizi per nessuno. L'autonomia come il regionalismo tout court, infatti, sono funzionali alla garanzia dei diritti e non all'interesse di questo o di quel partito o di un ente piuttosto che dell'altro. Dall'autonomia dovrebbero, anzi, derivare risorse, grazie alla maggiore efficienza raggiunta, da destinare ad esigenze unitarie: sono parole della Corte.

Insomma, la legge, oggi, è innocua.

Diverso il discorso per i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Il giudice costituzionale, infatti, annulla anche le disposizioni in materia e afferma la centralità del parlamento nella loro determinazione. Stabilisce che non solo tale determinazione, ma anche la loro concreta garanzia, sono presupposto di ogni trasferimento di funzioni che tocchi i diritti.

I Lep sono gli uguali livelli di prestazione da assicurare su tutto il territorio nazionale di cui sopra, a garanzia dell'unità. La Corte ha chiarito che essi garantiscono l'uniformità nei diritti rispetto ad un certo livello e che tale livello non coincide con il minimo. In tale contesto, non si comprende perché il giudice costituzionale abbia fatto pericolosamente salvo il lavoro del Clep, "istruttorio e ricognitivo", della cui irrilevanza sul piano politico è, invece, più che lecito dubitare.

È vero, infatti, che la decisione finale sui Lep spetta al parlamento, ma la loro configurazione e soprattutto quella dei relativi criteri di finanziamento da cui partirà e che è stata finora svolta dal Clep, sono attività tutt'altro che tecniche. A seconda di come sono condotte, ne potrebbe derivare, infatti, un'uniformità dei diritti in tutto il Paese o, invece, una cristallizzazione delle disuguaglianze fra Nord e Sud. Dai lavori del Clep finora resi noti, è evidente che le scelte operate tendono al secondo degli esiti. È evidente, altresì, che non c'è nulla di più politico delle decisioni di quest'organo "tecnico". Con il decreto Milleproroghe, intanto, il governo ha previsto che l'attività istruttorio per la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard, sarà svolta fino al 31 dicembre 2025, presso il Dipartimento per gli affari regionali della presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di attività che prescindono dall'autonomia differenziata. Se anche la legge n. 86 del 2024 sarà abrogata, la determinazione dei Lep costituirà, infatti, il fondamento per la ripartizione delle risorse statali con riferimento alle materie di competenza Stato-Regioni. In altre parole, se i Lep saranno fissati ad un livello basso, contravvenendo alle indicazioni della Corte costituzionale, il Sud e tutte le zone oggi penalizzate continueranno ad esserlo o lo saranno ancora di più. Oltre all'invito a votare per l'abrogazione, ora decisiva soprattutto per le sorti delle opposizioni, quindi, è fondamentale che queste monitorino costantemente le attività relative a Lep e relativo finanziamento per poter eventualmente agire in Parlamento. O, ancora una volta, dovranno ricorrere al giudice delle leggi.